



COMUNE di RIARDO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(art. 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Legge di bilancio 2026)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/04/2026

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, da accertamenti esecutivi e da solleciti di pagamento, notificati fino a tutto il 31/12/2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso degli oneri e delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di cui al comma 803 lett. a) e lett. b) della legge 27 dicembre 2019 n.160 nonché ogni altro aggio/onere di riscossione dovuto/spettante al concessionario in virtù dell'affidamento;
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione;
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche singoli atti e non la sommatoria degli atti costituenti la situazione debitoria complessiva del contribuente;
4. Sono suscettibili di definizione agevolata anche gli atti oggetto di contenzioso, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8;
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 - Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore(Comune o Concessionario) della definizione agevolata è il soggetto che ha emesso o ha ricevuto in affidamento il carico portato negli atti di cui all'articolo 1 suscettibili di definizione agevolata;

2. L'ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'ente creditore, concordano i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, in considerazione delle incidenze negative della definizione agevolata sui ricavi conseguibili, dal soggetto attuatore ed in considerazione dei maggiori oneri gestionali derivanti dall'attuazione della definizione agevolata.

Articolo 4 - Istanze e Avvisi di pagamento della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore, con apposita istanza, manifesta al competente soggetto di cui all'articolo 3, la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata con le modalità di cui al successivo articolo 5;
2. In tale istanza il debitore indica, il numero di rate mensili, di pari importo, nel quale intende effettuare il pagamento, fermo restando il limite di trenta(30) rate mensili, con prima rata o rata unica scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di presentazione della istanza;
3. La suddivisione in rate del carico sarà applicata in maniera standardizzata nel rispetto dei seguenti scaglioni:
 - per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo fino a 999 euro: max 10 rate mensili;
 - per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo da 1000 fino a 2500 euro: max 20 rate mensili;
 - per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a euro 2500: max 30 rate mensili;
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

Articolo 5 - Procedura per l'attuazione della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore predisporrà entro il 14/05/2026 le procedure necessarie per l'acquisizione e gestione delle istanze di cui al precedente articolo 4 e per la emissione degli avvisi di pagamento della definizione agevolata secondo le norme del presente regolamento;
2. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate dai soggetti debitori a decorrere dal giorno 15/05/2026 fino a tutto il 15/09/2026.
3. Il soggetto attuatore(Comune o Concessionario) renderà disponibile agli utenti una postazione di sportello, dedicata alla ricezione delle istanze di definizione agevolata ed alla emissione degli avvisi di pagamento consequenziali di cui al precedente articolo 4. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate anche a mezzo mail, utilizzando apposita modulistica predisposta dal soggetto attuatore.
4. Il soggetto attuatore provvede al calcolo e alla emissione degli avvisi di pagamento per la definizione agevolata dei debiti di cui al precedente articolo 2. Gli avvisi di

pagamento della definizione agevolata sono resi disponibili e consegnati ai soggetti debitori direttamente allo sportello fisico, oppure potranno essere da questi richiesti/ricevuti a mezzo e mail. Essi non sono soggetti a notifica. È sempre esclusivo onere del contribuente provvedere ad adempiere ai pagamenti delle somme oggetto di definizione agevolata, con esclusione di qualsivoglia esimente derivante dalla mancanza di conoscenza degli effetti derivanti dalla definizione agevolata e dei contenuti dell'avviso di pagamento per la definizione agevolata dei debiti disciplinata dal presente regolamento.

5. Gli avvisi di pagamento della definizione agevolata saranno emessi dal soggetto attuatore (Comune o Concessionario) azzerando gli importi contenuti negli atti indicati nelle istanze di cui all'articolo 4 che risultino ancora da pagare alla data del 31/03/2026 a titolo di sanzioni ed interessi.
6. Ai fini della determinazione delle somme da versare si tiene conto degli importi già versati dai soggetti debitori. Pertanto, nel caso in cui il soggetto debitore abbia già integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, esse si considerano definitivamente acquisite, ovvero non suscettibili né di definizione agevolata né di diritto a rimborso.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione precedentemente emessi, le somme dovute di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 5, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;
2. A seguito della presentazione delle istanze di cui all'articolo 4 le precedenti dilazioni sono annullate.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito.

Articolo 8 - Effetti della definizione agevolata sulle liti pendenti e sulle attività di riscossione coattiva

1. Con la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 il soggetto debitore riconosce la propria posizione debitoria e rinuncia agli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti (ed i debiti) oggetto della definizione agevolata. È onere del contribuente presentare in giudizio gli atti di rinuncia e/o di remissione per la estinzione dei giudizi pendenti con riferimento agli atti oggetto di definizione agevolata. Nessun onere potrà ricadere o essere addebitato a carico dell'ente creditore né a carico del Concessionario convenuto/i in giudizio dal soggetto debitore nei ricorsi pendenti avverso gli atti oggetto di definizione agevolata.
2. A seguito della presentazione della istanza di cui all'articolo 4:
 - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della istanza;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia intervenuta assegnazione delle somme pignorate.

Articolo 9 - Revoca della definizione agevolata ed effetti

1. Il mancato versamento degli importi dovuti in relazione a due rate di versamento, anche non consecutive, previste dagli avvisi di pagamento della definizione agevolata di cui al precedente articolo 5 sarà causa di automatica revoca della definizione agevolata con annullamento per insolvenza dei suddetti avvisi e con contestuale ripristino dell'originaria situazione debitoria e con acquisizione dei pagamenti eventualmente effettuati da parte dei soggetti debitori, che pertanto saranno trattenuti dall'ente creditore e non rimborsati né detratti negli atti successivi.

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE ED INFEDELI DICHIARAZINI TARI

Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le violazioni consistenti nella omissione di dichiarazioni originarie o di variazione, e nella presentazione di dichiarazioni infedeli relative al tributo TARI non ancora accertate ma per le quali l'ente creditore(Comune), alla data di presentazione delle denunce di cui al successivo articolo 12, non sia decaduto dal diritto di porre in essere

l'attività accertativa, possono essere definite in maniera agevolata, con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi irrogabili dall'ente creditore o dal Concessionario in sede di accertamento, e con il versamento delle sole somme dovute a titolo di sorte capitale. Le violazioni e le annualità suscettibili di essere definite in maniera agevolata alla data di approvazione del presente Regolamento sono le seguenti:

- Omesse dichiarazioni relative alle occupazioni/detenzioni di locali tassabili iniziate nelle annualità 2020-2021-2022-2023-2024-2025;
- Omesse dichiarazioni di variazione relative alle occupazioni/detenzioni di locali ed aree tassabili iniziate nelle annualità 2020-2021-2022-2023-2024-2025;
- Infedeli dichiarazioni di superfici e di destinazioni d'uso delle aree e dei locali tassabili occupati/detenuti nelle annualità 2021-2022-2023-2024-2025.

Articolo 11 - Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore(Comune) o il Concessionario che alla data di approvazione del presente Regolamento sia titolare del servizio di accertamento per avvenuto affidamento da parte dell'ente creditore;
2. L'ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'ente creditore concordano i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti in considerazione delle incidenze della definizione agevolata.

Articolo 12 - Denunce e avvisi di pagamento della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 10, il debitore presenta una denuncia TARI di autoaccertamento al competente soggetto di cui all'articolo 11, manifestando contestualmente la volontà di avvalersi della definizione agevolata secondo quanto previsto dal precedente articolo 10;
2. Nella denuncia di cui al precedente comma il soggetto debitore rende la dichiarazione delle aree e dei locali tassabili ai fini TARI effettivamente occupati e/o detenuti nei periodi suscettibili di definizione agevolata e chiede il calcolo delle somme dovute a titolo di TARI non versate in conseguenza e per effetto delle dichiarazioni non presentate nei termini o infedelmente presentate. In tale denuncia il debitore indica, anche, il numero di rate, di pari importo, nel quale intende effettuare il pagamento, fermo restando il limite di trenta(30) rate mensili, con scadenza il giorno 30 del mese successivo a quello di presentazione della denuncia;
3. La suddivisione in rate del carico sarà applicata in maniera standardizzata nel rispetto dei seguenti scaglioni:
 - per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo fino a 999 euro: max 10 rate mensili;
 - per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo da 1000 fino a 2500 euro: max 20 rate mensili;

- per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a euro 2500: max 30 rate mensili.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

Articolo 13 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore predisporrà entro il 15/05/2026 avviso pubblico per la divulgazione delle procedure per la definizione agevolata onde favorire ai potenziali trasgressori la possibilità di verificare la propria posizione e di aderire alla iniziativa, evitando accertamenti futuri, presentando le denunce di cui al precedente articolo 12
2. Resta in ogni caso onere del contribuente aderire o non aderire alla definizione agevolata delle violazioni per omesse/infedeli dichiarazioni TARI.
3. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate dai soggetti debitori a decorrere dal giorno 15/05/2026 fino a tutto il 15/09/2026.
4. Il soggetto attuatore renderà disponibile, almeno una postazione dedicata alla ricezione delle denunce di definizione agevolata ed alla emissione degli avvisi di pagamento consequenziali.
5. Il soggetto attuatore provvede al calcolo e alla emissione degli avvisi di pagamento per la definizione agevolata di cui al precedente articolo 10. Gli avvisi di pagamento della definizione agevolata sono resi disponibili e consegnati ai soggetti debitori direttamente allo sportello fisico, oppure potranno essere da questi richiesti /ricevuti a mezzo e mail. Essi non sono soggetti a notifica. È sempre esclusivo onere del contribuente provvedere ad adempiere ai pagamenti delle somme oggetto di definizione agevolata, con esclusione di qualsivoglia esimente derivante dalla mancanza di conoscenza degli effetti derivanti dalla definizione agevolata e dei contenuti dell'avviso di pagamento per la definizione agevolata dei debiti disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata

1. A seguito della presentazione delle denunce di cui al precedente articolo 12:
 - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata
 - non possono essere emessi atti di accertamento per la contestazione delle omesse ed infedeli dichiarazioni TARI oggetto di definizione agevolata relativamente ai periodi di occupazione/detenzione risultanti dalle denunce di cui al precedente articolo 12.

Articolo 15 - Revoca della definizione agevolata ed effetti

1. Il mancato versamento degli importi dovuti in relazione a due rate di versamento, anche non consecutive, previste dagli avvisi di pagamento della definizione agevolata di cui al precedente articolo 13 sarà causa di automatica revoca della definizione agevolata e dei relativi effetti, con conseguenziale immediato annullamento per insolvenza dei suddetti avvisi e con immediato ripristino, per l'ente creditore, o per il concessionario da questi delegato, del potere di emettere a carico dei soggetti debitori istanti gli atti di accertamento aventi ad oggetto le violazioni ed i periodi precedentemente oggetto di definizione agevolata, con irrogazione delle sanzioni e con addebito degli interessi.
2. I pagamenti eventualmente effettuati da parte dei soggetti debitori in relazione alla definizione agevolata, prima della relativa revoca, saranno trattenuti dall'ente creditore e non rimborsati né detratti negli atti successivi.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.